LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 13-12-1996 REGIONE LAZIO

Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti.

La Regione disciplina la sosta temporanea di autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni. Tale normativa affida la loro gestione non solo ai Comuni ma, mediante apposite convenzioni, anche ai privati (art 3).

Per quanto riguarda però i finanziamenti di queste strutture non esiste una legge specifica e bisogna quindi far riferimento al Docup Obiettivo 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.13 supplemento 2 del 10/05/02.

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.

ARTICOLO 2

Aree di sosta

- 1. I comuni, in attuazione dell' articolo 1, istituiscono learee attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan.
- 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell' articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di:
- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale:
- e) toponomastica della città;
- f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile.
- 3. L' area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell' area destinata alla sosta e che deve essere indicata con apposito segnale stradale. L' ingresso deve essere custodito.
- 4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
- 5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l' utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992.n. 225.

ARTICOLO 3

Gestione delle aree

1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

. . .

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001).**

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.